

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 3590

DEL 26/07/2012

Oggetto: **P.S.R. 2007-2013 Misura 133. Attività di informazione e promozione. Accoglimento ricorso gerarchico del Consorzio Promobio (P.I. 03265550925).**

Il Direttore Generale

- VISTA** la Legge Regionale 8 agosto 2006, n. 13, recante "Riforma degli enti agricoli e riordino delle funzioni in agricoltura. Istituzione delle Agenzie AGRIS, Sardegna, LAORE Sardegna e ARGEA Sardegna";
- VISTA** la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31, titolata "Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione";
- VISTO** lo Statuto dell'Agenzia, approvato in via definitiva con Delibera della Giunta Regionale n. 45/31 del 21/12/2010;
- VISTA** la Legge Regionale 15 maggio 1995, n.14, riguardante "Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed aziende regionali";
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione n. 86 del 29/07/2010 di nomina del Direttore Generale dell'Agenzia ARGEA Sardegna;
- VISTO** il bando del P.S.R. 2007-2013, Mis.133, Attività di informazione e promozione;
- PREMESSO** che il 01/10/2009 il Consorzio Promobio ha presentato domanda di finanziamento ai sensi della misura in oggetto. L'esito positivo dell'istruttoria ha permesso alla Ditta di collocarsi utilmente nella Graduatoria Unica Regionale delle domande ammissibili, approvata con determinazione del Direttore dell'Area di Coordinamento Istruttorie n. 4855 del 19/10/2009;
- PREMESSO** che, con determinazione del Direttore dell'Area di Coordinamento Istruttorie n. 2532 del 25/08/2010 alla Ditta è stato concesso un contributo di € 190.732,50 a valere sulla Misura 133 del P.S.R. 2007-2013;

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 3590

DEL 26/07/2012

PREMESSO che il 25/03/2011 il Consorzio ha presentato una domanda di pagamento di SAL per una spesa di € 137.406,93 e un contributo di € pari a € 96.184,85;

PREMESSO che, con nota n. 3512 del 03/06/2011, il Servizio Territoriale del Sassarese ha rilevato che le attività di studio e ricerca commissionate dal Consorzio erano state eseguite da soggetti diversi da quello previsto e affidatario. Pertanto, per consentire l'istruttoria della variante, il Servizio Territoriale invitava il Consorzio a presentare richiesta motivata di variante in corso d'opera. La stessa doveva essere corredata da atto di approvazione del CdA di Promobio, preventivo e idonea documentazione delle informazioni sul nuovo fornitore, come previsto dal bando;

PREMESSO che il 06/06/2011 la Ditta riscontrava la suddetta comunicazione presentando richiesta di variante, corredata dalla delibera del CdA di Promobio in ordine alla stessa variante, dal preventivo del nuovo soggetto fornitore del servizio e dai curricula dei tre professionisti incaricati dell'esecuzione degli studi;

PREMESSO che il 13/06/2011 la Ditta rappresentava ad ARGEA che, ai sensi del par. 12, lett. B) del bando di riferimento, la sola modifica del fornitore del servizio di norma non costituisce variante al progetto originario;

PREMESSO che, con nota n. 6873 del 15/06/2011, l'Area di Coordinamento delle Istruttorie comunicava al Consorzio l'impossibilità di approvare la variante *ex post* proposta poiché, per le attività di studio e ricerche, il par. 11 del bando prescrive il ricorso a tre preventivi di spesa. Detti preventivi devono essere valutati dall'Ufficio istruttore non solo sotto l'aspetto economico, ma anche riguardo la qualità del piano di lavoro e l'affidabilità del fornitore. Pertanto, la spesa relativa a tali studi veniva ritenuta non ammissibile a contributo;

PREMESSO che, con nota pervenuta il 16/06/2011, il Consorzio ribadiva quanto esposto nella nota precedente, evidenziando che il cambiamento di fornitore non comportava aumento di spesa, né modifica delle modalità di svolgimento del

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 3590

DEL 26/07/2012

servizio. Analoghi concetti venivano espressi dalla Ditta con nota pervenuta il 17/06/2011;

PREMESSO che, con nota n. 9791 del 15/09/2011, l'Area di Coordinamento delle Istruttorie comunicava alla Ditta di non ammettere a liquidazione le spese riguardanti la variante richiesta;

PREMESSO che, con determinazione n. 521 del 13/02/2012, il Direttore dell'Area di Coordinamento delle Istruttorie accoglieva le risultanze del rapporto istruttorio redatto dal tecnico incaricato, autorizzando il pagamento di un contributo di € 72.306,09 a fronte di una spesa ammessa di € 120.350,67. L'importo ammesso a liquidazione non comprendeva le spese relative agli studi di mercato, per un importo di € 17.056,26;

VISTO il ricorso gerarchico del 21/03/2012 con il quale il Consorzio ha impugnato la determinazione n. 521/2012;

CONSIDERATO che nell'impugnativa si richiama il par. 2.7 delle "Linee guida sull'ammissibilità delle spese", il quale recita che "*Di norma non sono considerate varianti al progetto originario i cambi di preventivo, purché sia garantita la possibilità di identificare il bene e fermo restando la spesa ammessa in sede di istruttoria.*". Nel ricorso si cita anche il par. 12, lett. B) del bando, il quale precisa che "*cambi di preventivo o il cambio del fornitore stesso, di norma non sono considerate varianti al progetto originario.*". Il Ricorrente argomenta, quindi, che l'Ufficio istruttore deve valutare non il nuovo fornitore, ma solo se la variazione comporta un incremento della spesa e le modalità di esecuzione del progetto. Il Ricorrente chiede, pertanto, l'ammissione a liquidazione delle spese sostenute per gli studi di mercato;

VISTA la nota con la quale questa Direzione Generale ha chiesto all'Autorità di Gestione del PSR una superiore pronuncia in ordine all'interpretazione delle disposizioni richiamate nel ricorso gerarchico;

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 3590

DEL 26/07/2012

VISTA la nota n. 12840/VII.2.1 del Servizio Politiche di Mercato e Qualità dell'Assessorato dell'Agricoltura, che recita testualmente: *“si ritiene che le fattispecie di variante siano ben definite dal bando e non includano il cambio di fornitore del servizio, purché gli adeguamenti finanziari siano contenuti entro un importo del 10% dell'importo ammesso in concessione”*;

VISTA la nota n. 12970 del 29/06/2012, con la quale il medesimo Servizio ribadisce che *“un eventuale cambio di fornitore non è considerata variante, purché gli adeguamenti finanziari siano contenuti entro il 10% dell'importo ammesso in concessione”*;

VISTO il par. 12, lett. B) del bando, ai sensi del quale *“... sono considerate varianti in corso d'opera: cambio del beneficiario; cambio della/e sede/i dell'investimento; modifiche tecniche sostanziali dei progetti approvate; modifiche alla tipologia dei progetti approvate. (omissis) cambi di preventivo o il cambio di fornitore del servizio, di norma non sono considerate varianti al progetto originario .”*;

RITENUTO per quanto sopra, che il cambio di fornitore del servizio non è da considerarsi variante al progetto originario, e che nella fattispecie sono rimasti inalterati sia i costi, che le modalità di esecuzione del progetto originariamente approvato;

VISTO il parere dell'Area di Coordinamento Affari Legali, Amministrativi e Personale, pervenuto con nota prot. n. 5652 del 26/07/2012;

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

ART. 1 di accogliere il ricorso presentato dal Consorzio Promobio (P.I. 03265550925);

ART. 2 di trasmettere la presente determinazione all'Area di Coordinamento Attività Istruttorie affinché la notifichi alla ditta ricorrente;

Argea

Agenzia regionale
per il sostegno all'agricoltura



REGIONE
AUTONOMA
DELLA SARDEGNA

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 3590

DEL 26/07/2012

ART. 3 di far pubblicare la presente Determinazione nella rete telematica interna e nel sito www.sardegnaagricoltura.it.

Il Direttore Generale
Marcello Giovanni Onorato